

comportamento omissivo non consente al difensore civico di soddisfare le giuste esigenze che i cittadini esprimono a fronte dell'impossibilità di ricevere informazioni sullo stato di definizione delle pratiche amministrative che li riguardano.

Dopo l'invio di alcuni solleciti, sono stati stabiliti contatti con il responsabile dell'ufficio invalidi civili del Comune di Milano, allo scopo di definire modalità operative atte a garantire lo svolgimento dei rispettivi ruoli.

Da un punto di vista strettamente giuridico tengo ad evidenziare che la Regione Lombardia ha trasferito, e non semplicemente delegato, al Comune di Milano la funzione di concessione delle provvidenze economiche agli invalidi civili. Per tale motivo il difensore civico regionale interviene nei confronti di questa amministrazione non in forza di una competenza diretta, ma in spirito di collaborazione tra istituzioni per sopperire alla mancanza del difensore civico comunale, attualmente non ancora nominato, al fine di assicurare comunque una tutela stragiudiziale ai diritti di questa categoria di cittadini, che versa in condizioni di estrema debolezza e bisogno.

Le richieste di intervento pervenute all'Ufficio nell'anno 2001 hanno avuto ad oggetto, in numero sostanzialmente equivalente, la **liquidazione di assegni ed indennità di accompagnamento a favore degli invalidi e la liquidazione dei ratei maturati e non riscossi a beneficio degli eredi.**

Come si è già accennato, le lamentele rappresentate dagli utenti concernono in prevalenza: i lunghi tempi di definizione delle pratiche; errate interpretazioni della normativa da parte degli enti che operano l'istruttoria; difficoltà o, addirittura, impossibilità ad acquisire notizie sullo stato di istruttoria delle pratiche.

In quest'ultimo caso l'intervento dell'Ufficio consiste nell'acquisire le necessarie informazioni sullo stato dell'istruttoria della pratica, in modo da fornire agli interessati gli opportuni chiarimenti e le corrette indicazioni procedurali al fine di esercitare i diritti di cui sono titolari.

La carenza di informazioni, unita alle difficoltà di comunicazione ed ai tempi del procedimento tanto dilatati, possono anche comportare gravi conseguenze, soprattutto nella fattispecie in cui l'invalido sia deceduto nel corso dell'istruttoria della pratica, successivamente al riconoscimento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria.

Infatti, in alcuni casi sottoposti all'Ufficio, si è verificato che, a causa di disfunzioni o disguidi, gli eredi ignoravano l'obbligo di inoltrare all'ente competente il certificato di morte del de cuius e la domanda per la riscossione dei ratei maturati, subendo consistenti ritardi nella definizione della pratica e rischiando, addirittura, di vedere definitivamente pregiudicati i loro diritti, a causa del decorrere della prescrizione decennale prevista dal codice civile.

A questo proposito è emblematica la vicenda occorsa alla signora E.P. che, nel settembre dello scorso anno, ha sottoposto all'Ufficio tutta la documentazione in suo possesso relativa alla domanda di accertamento di invalidità inoltrata nel 1991 dal padre, signor R.B..

Dopo essere stato riconosciuto invalido dalla commissione sanitaria, il signor B. è deceduto nel 1992 e poiché l'istante non aveva più avuto alcuna comunicazione dalla prefettura, si è rivolta all'Ufficio per sapere se poteva ancora avanzare pretese circa l'indennità che non era stata corrisposta al padre.

Dopo aver esaminato la documentazione è stato consigliato alla signora P. di presentare immediatamente la domanda di ratei maturati e non riscossi alla ASL Provincia di Milano 3, in quanto stava per scadere il termine decennale di prescrizione, oltre il quale avrebbe perso il diritto a percepire i ratei stessi.

Nella maggior parte dei casi i cittadini che si sono rivolti all'Ufficio hanno manifestato soddisfazione per gli interventi effettuati nei confronti degli enti di volta in volta interessati, che hanno consentito loro di ottenere quanto spettante.

Allo stesso modo, ha ricevuto apprezzamenti l'attività di consulenza fornita su questioni di varia natura. Tale attività, svolta per lo più telefonicamente, ha rivestito

una certa rilevanza anche nell'anno 2001 poiché, come riferito dagli istanti, persistono talvolta difficoltà nel contattare le amministrazioni competenti per ricevere indicazioni.

Infine, ritengo opportuno segnalare una questione di carattere generale a cui ho già fatto riferimento nella relazione del 1999.

Si tratta della problematica relativa alla **corresponsione degli interessi legali in caso di tardiva erogazione delle provvidenze economiche**, sulla quale è ora intervenuta la circolare dell'INPS n. 111 del 24.5.2001.

Nella relazione del 1999 avevo esposto l'orientamento della prefettura, che, in applicazione dei criteri previsti dal D.P.R. n. 698/1994, indicava quale "dies a quo" la data di scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento di concessione dei benefici economici. Pertanto gli interessi venivano fatti decorrere dal centottantesimo giorno dalla ricezione del verbale di accertamento sanitario.

In seguito sono intervenute alcune recenti pronunce giurisprudenziali (cfr., ad esempio, C. Cass., sez. lav., 6.4.2001, n. 5201), che sono state poi recepite nella sopra richiamata circolare dell'INPS.

Tale circolare ha chiarito che gli interessi devono essere calcolati in base ai criteri previsti per tutte le prestazioni previdenziali ed assistenziali e, quindi, decorsi centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

Inoltre, il termine iniziale di decorrenza non subisce alcuno spostamento anche nel caso in cui il richiedente presenti tardivamente la documentazione necessaria, in quanto viene espressamente affermato che "gli interessi legali da considerare elemento accessorio della prestazione, una volta riconosciuto il diritto principale, seguono automaticamente, indipendentemente da qualsiasi valutazione circa le cause e la responsabilità del ritardo nel pagamento e sono quindi dovuti indipendentemente da mora colpevole dell'Istituto".

L'INPS ha, infine, precisato che, in caso di corresponsione parziale dell'importo dovuto, i pagamenti degli arretrati devono essere imputati prima agli interessi e poi, per la parte residua, al capitale. Di conseguenza, sul capitale residuo matureranno interessi fino al successivo totale adempimento dell'obbligazione.

Risulta evidente che quanto previsto dalla circolare è chiaramente migliorativo rispetto al precedente orientamento della prefettura, il quale, rifacendosi ai termini previsti dal D.P.R. n. 698/1994, poteva determinare una perdita anche di un anno e mezzo di interessi.

Auspicherei quindi che, per tutte le somme arretrate spettanti agli invalidi civili, vengano applicati i criteri espressi dalla circolare dell'INPS e dal recente orientamento della giurisprudenza di legittimità. In tal senso, ho sottoposto all'attenzione dei responsabili dell'ufficio concessioni economiche della ASL Provincia di Lodi queste nuove disposizioni in materia di erogazione degli interessi legali e sono attualmente in attesa di ricevere un riscontro da parte dell'ente.

2.8 Previdenza

Il 2002 si apre con alcune novità introdotte dalla L. 28.12.2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) in attesa delle più sostanziali modifiche previste nel disegno di legge, collegato alla manovra finanziaria, che delega il Governo ad emanare uno o più **decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina del sistema previdenziale**.

Il disegno riformatore, come espressamente riportato nella relazione al relativo progetto di legge, si muove lungo tre direttrici principali:

- “- tutela dei diritti pensionistici acquisiti ed incentivi alla permanenza al lavoro con garanzia del diritto ad ottenere, in ogni caso, le prestazioni pensionistiche già maturate;
- misure di sostegno alla previdenza complementare;
- riordino degli enti pubblici di assistenza e previdenza obbligatori”.

Le innovazioni in campo previdenziale sono contenute nell'art. 38 della legge finanziaria 2002.

I commi da 1 a 6 del succitato articolo stabiliscono, a decorrere dall'1.1.2002, l'aumento delle “maggiorazioni sociali” dei trattamenti pensionistici fino a garantire un reddito di 516,46 euro al mese (un milione di lire) a favore di soggetti disagiati in possesso di determinati requisiti d'età e reddituali. L'INPS, con circolare n. 17 del 16.1.2002, ha già fornito le opportune indicazioni sulle modalità di applicazione della nuova normativa e sull'invio agli interessati della comunicazione per la richiesta dell'aumento.

L'art. 38, commi da 7 a 10, reintroduce il **condono** per chi ha percepito indebitamente, ma senza dolo, prestazioni pensionistiche dall'INPS. Questa sanatoria ricalca le orme di quella precedente delineata dall'art. 1, commi 260 e seguenti della L. 23.12.1996, n. 662, a cui si è fatto cenno nella relazione relativa all'attività del 2000.

Destinatari del nuovo condono sono i soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia a carico dell'INPS per periodi anteriori all'1.1.2001.

Non è dovuta alcuna somma dai pensionati che risultino possessori di un reddito personale IRPEF per l'anno 2000 di un importo fino a 8.263,31 euro (corrispondenti al limite in lire di 16 milioni della precedente sanatoria della L. n. 662/1996).

La sanatoria è parziale, cioè l'indebito è recuperato nei limiti di tre quarti dell'importo riscosso indebitamente, quando il soggetto abbia conseguito un reddito pensionabile superiore a 8.263,31 euro.

Il nuovo condono è nato dall'esigenza di arginare la vera e propria ondata di provvedimenti di indebiti pensionistici conseguenti all'elaborazione, da parte dell'INPS, dei modelli reddituali riguardanti gli anni 1996-1997-1998, compilati dai pensionati con l'indicazione dei redditi personali e di quelli del coniuge o anche di tutti i componenti il nucleo familiare, nei casi di attribuzione di trattamenti di famiglia.

A proposito ricordo che si è dato corso all'operazione cosiddetta "RED" anche per il triennio 1999-2000-2001.

Sono pervenute due istanze all'Ufficio, con le quali veniva contestato l'obbligo di rivolgersi a soggetti abilitati alla certificazione del reddito (centri di assistenza fiscale - CAF -, consulenti tributari, ragionieri commercialisti e consulenti del lavoro) per la presentazione della dichiarazione reddituale.

L'Ufficio ha sottolineato di non avere alcuna competenza, né tecnica, né giuridica, per sindacare nel merito la procedura stabilita dalla direzione centrale dell'INPS al fine di acquisire dai pensionati i modelli RED compilati.

Ha, peraltro, evidenziato che non risultavano riscontrabili irregolarità o illegittimità nella suddetta procedura. Ha, inoltre, rilevato che l'assistenza dei soggetti abilitati a ricevere le dichiarazioni doveva essere fornita gratuitamente ed era dettata

dall'esigenza di ottenere dichiarazioni "certificate" e di garantire tempestività ed efficienza alla procedura di trasmissione - da effettuare in via telematica - dei dati.

Accenno ora alla facoltà di **opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema contributivo**, introdotta dalla cosiddetta riforma Dini (L. n. 335/1995), sia perché è diventata operante dall'1.1.2001, sia perché è emblematica della situazione di incertezza in cui può trovarsi il lavoratore che presenta domanda di pensione, sia perché l'Ufficio si è dovuto occupare di tale questione, essendo pervenute due istanze relative ad essa.

La riforma Dini del 1995 ha introdotto il sistema di calcolo contributivo in base al quale la pensione in futuro non sarà più calcolata sugli ultimi stipendi (come con il metodo "retributivo"), ma sull'intera vita lavorativa. L'applicazione del nuovo regime è graduale. I lavoratori sono stati, infatti, divisi in tre gruppi:

- a) chi, al 31.12.1995, aveva un'anzianità di almeno diciotto anni mantiene il criterio retributivo;
- b) chi, al 31.12.1995, poteva contare su meno di diciotto anni di contributi avrà la pensione calcolata con il "pro rata" (regime retributivo fino al 1995, poi contributivo);
- c) chi ha iniziato a lavorare dal 1996 avrà la pensione interamente calcolata con il contributivo.

La riforma ha, però, offerto ai lavoratori con almeno quindici anni di contributi, di cui cinque versati dal 1996 in poi, la possibilità di scegliere il sistema contributivo. Una facoltà, quindi, concretamente esercitabile dall'1.1.2001 in avanti. Convinti di poter optare per il nuovo regime, numerosi dipendenti si sono dimessi per fruire della pensione di vecchiaia, ex art. 1, comma 20, della L. n. 335/1995, anche se di importo minore, con anticipo.

All'ultimo momento la legge finanziaria 2001 (articolo 69, comma 6, della L. 23.12.2000, n. 388) ha congelato l'opzione, stabilendo che non poteva essere esercitata anteriormente all'1.1.2003.

Molti lavoratori sono, pertanto, rimasti senza stipendio e senza pensione.

A sanare la situazione è intervenuto il D.L. 3.5.2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, nella L. 2.7.2001, n. 248, che ha ripristinato il diritto d'opzione all'1.1.2001, pur introducendo regole più severe per il computo del trattamento pensionistico.

Successivamente il D.L. 28.9.2001, n. 355, convertito nella L. 27.11.2001, n. 417, entrato in vigore dall'1.10.2001, ha sostanzialmente limitato tale facoltà ai lavoratori in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni entro il 31.12.1995.

Con riferimento alla problematica sopra prospettata, si è rivolto all'Ufficio un cittadino disoccupato dal marzo 1993, lamentando "l'illegittimità della posizione assunta dall'INPS ed anche la mancata assistenza del patronato" in relazione al non accoglimento della sua domanda di pensione, avendo cinquantasette anni di età e più di quindici anni di contributi.

L'Ufficio ha sottolineato che pressioni affinché il legislatore statale estenda la possibilità di esercitare la scelta sopra indicata anche a coloro che si trovano nella situazione contributiva esposta (disoccupati, con più di quindici anni di lavoro antecedenti all'1.1.1996) possono e devono essere esercitate dalle associazioni e/o dai sindacati di categoria.

Ha, inoltre, rilevato di non poter svolgere alcun intervento in tal senso, non solo perché ciò non rientra nei suoi compiti istituzionali, ma soprattutto perché non dispone di alcun elemento finanziario e/o giuridico per supportare tale rivendicazione.

L'altra istanza sottoposta all'attenzione dell'Ufficio è stata positivamente definita. Grazie anche ai chiarimenti dati dal competente dipartimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono state, infatti, fornite all'interessata le precisazioni richieste circa il suo diritto a fruire dell'opzione.

Alcune tematiche cui ho accennato nella relazione dello scorso anno hanno avuto sviluppi che ritengo utile segnalare.

Con riferimento alle novità legislative introdotte dalla legge finanziaria 2001, sono stati trattati un caso relativo al riconoscimento della **maggiorazione sociale** di cui all'art. 70 della L. n. 388/2000, e due che hanno riguardato questioni attinenti alla "totalizzazione" dei periodi assicurativi, di cui all'art. 71.

La prima pratica è stata prontamente esaminata dalla sede INPS competente; nella risposta fornita veniva precisato che "gli uffici della Sede hanno contattato nei giorni scorsi l'interessato per acquisire, tramite il rilascio di apposite dichiarazioni, informazioni - indispensabili per l'accoglimento della domanda - circa la condizione reddituale". Erano, inoltre, fornite assicurazioni circa l'immediata definizione della pratica non appena fossero state restituite le suddette dichiarazioni.

Per quanto concerne la **totalizzazione**, sottolineo che tale istituto non ha ancora potuto trovare applicazione, in quanto la sua disciplina è collegata a decreti ministeriali da adottarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria, ma non ancora emanati, stanti anche le criticità evidenziate dagli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti. Le due pratiche succitate non hanno, pertanto, potuto essere compiutamente definite.

La L. 30.3.2001, n. 152 ha dettato la **nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale**. Ricordo che l'Ufficio non ha rapporti diretti con i patronati, né può esplicare alcuna attività istituzionale nei loro confronti; dà seguito, però, alle istanze riguardanti domande presentate tramite essi, qualora il cittadino lamenti disfunzioni o ritardi nell'espletamento del relativo procedimento da parte di uffici della pubblica amministrazione.

Nel mese di luglio 2001 è pervenuta la risposta della sede centrale INPS circa l'attuazione di quanto disposto dalla Corte costituzionale con sentenza 14-23.12.1998, n. 417.

Il direttore centrale dell'area lavoratori autonomi e parasubordinati ha precisato che "non sono state emanate direttive circa la prassi da seguire per uniformarsi alla sentenza della C.C. n. 417/1998, in quanto, in tema di **rimborso contributi indebiti**, si rende necessario un intervento legislativo atto a colmare il vuoto normativo creato dalla citata sentenza. Di tale problema è stato investito, a più riprese, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale, pur condividendo l'assoluta necessità di risolvere la questione in sede legislativa, non ha ancora avuto riscontro alle ripetute iniziative a tale scopo messe in atto".

Due questioni di rilevanza generale di cui l'Ufficio si è occupato nel 2001, acquisendo chiarimenti dalla sede centrale dell'INPS, meritano di essere illustrate.

La prima concerne l'interpretazione normativa seguita dall'INPS in materia di **assegni al nucleo familiare sulla pensione ai superstiti**, erogata a favore di un coniuge, qualora lo stato di invalidità del figlio maggiorenne sia stato riconosciuto dopo il decesso del titolare della pensione diretta.

La problematica è stata sottoposta all'attenzione dell'Ufficio da una pensionata, la cui domanda era stata rigettata in quanto - motivava l'INPS - "il figlio alla data del decesso del dante causa era maggiorenne e non inabile".

Mi sono rivolto al direttore della sede INPS richiedendo il riesame della pratica.

In particolare, ho richiamato il messaggio INPS 8.5.1994, n. 19563 emanato dalla direzione centrale prestazioni temporanee, avente per oggetto "Assegno per il nucleo familiare su pensione ai superstiti. Soggetti che concorrono alla formazione del nucleo familiare".

In tale messaggio è espressamente specificato che "i figli equiparati maggiorenni non contitolari della pensione possono essere compresi nel nucleo familiare del dante causa solo quando il mancato conseguimento della pensione stessa è derivato dal fatto che gli stessi non erano a carico, secondo la normativa che regola

specificatamente le pensioni ai superstiti". Tale fattispecie - ho sottolineato - pareva riferirsi al caso in questione: il figlio della pensionata non contitolare di pensione, proprio perché non a carico (cioè non minorenne, né inabile) del de cuius al momento del decesso, aveva successivamente acquisito il requisito (inabilità) per essere compreso nel nucleo familiare.

Ho, inoltre, rilevato che in un ulteriore messaggio INPS (7.10.1998, n. 1655), è precisato, con riferimento al coniuge quale unico familiare superstite, che il requisito dell'inabilità può sopravvenire anche dopo la morte del dante causa, con conseguente diritto all'assegno dalla data in cui matura tale situazione.

L'INPS ha ribadito che la domanda di cui si tratta non poteva essere accolta poiché "dal combinato dell'art. 5 del D.L. 30.6.1972, n. 67 e dell'art. 2 del D.L. 13.3.1988 n. 69 deriva che la determinazione del nucleo dei superstiti deve essere effettuata con riferimento alla situazione familiare esistente alla morte del de cuius".

Anche il comitato provinciale INPS, a cui l'interessata ha successivamente inoltrato ricorso, ha rigettato la domanda.

Ho pertanto sottoposto la problematica alla sede centrale dell'INPS, in quanto in nessuna delle risposte pervenute erano stati dati chiarimenti esaustivi circa i criteri applicativi contenuti nel messaggio n. 19563/1994.

La sede centrale ha inviato una nota di sintesi dell'interpretazione fornita con il messaggio succitato, dalla quale "si evince la correttezza dell'operato dell'Istituto".

In tale nota è specificato che "il messaggio in questione si riferisce a figli ed equiparati maggiorenni che, pur essendo stati riconosciuti inabili a proficuo lavoro al momento della morte del dante causa, non hanno comunque conseguito il diritto alla contitolarità della pensione perché al momento del decesso non risultavano a carico del de cuius, in quanto percettori di reddito proprio superiore ai limiti di legge, secondo quanto stabilito dalla normativa che regola specificamente le pensioni ai superstiti.

Pertanto i figli ed equiparati maggiorenni inabili a proficuo lavoro, non contitolari della pensione ai superstiti perché non a carico, possono essere compresi nel nucleo familiare del dante causa ai fini ANF (assegno nucleo familiare) soltanto nel caso in cui l'inabilità in questione sia stata riconosciuta al momento della morte del genitore.

Peraltro, con messaggio n. 1655 del 7.10.198, l'INPS ha chiarito che per il coniuge superstite non è richiesta la sussistenza dello stato di inabilità alla data della morte del dante causa in quanto il medesimo, in qualità di coniuge, fa già parte del nucleo familiare per norma di legge, indipendentemente dalla condizione di inabilità mentre il figlio maggiorenne può far parte del nucleo familiare in questione esclusivamente in caso di inabilità riconosciuta al momento della morte del genitore".

La direzione centrale INPS ha precisato che, considerata la rilevanza sociale della questione, il comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee stava approfondendo la problematica sotto diversi aspetti, al fine di un'eventuale proposta di modifica dell'attuale normativa.

L'altra questione che l'Ufficio ha ritenuto meritevole d'approfondimento ha riguardato i criteri normativi seguiti dall'istituto in relazione a richieste di **assegno per il nucleo familiare** presentate per **figli naturali non conviventi con il richiedente**.

Un lavoratore, padre di una bimba di due anni legalmente riconosciuta e residente con la madre disoccupata, provvedendo al sostentamento di entrambe, aveva inoltrato alla competente sede periferica INPS una richiesta di assegni per il nucleo familiare.

L'INPS aveva rigettato la domanda, in quanto il richiedente non era convivente con la figlia naturale.

L'Ufficio ha ritenuto opportuno acquisire ulteriori precisazioni, rivolgendosi alla sede centrale INPS, giacché la Corte di cassazione, sezione lavoro, si era di recente

espressa (sentenza 24.11.1999 - 7.4.2000, n. 4419) su una questione analoga a quella sopra esposta, respingendo la tesi dell'INPS secondo cui la convivenza deve considerarsi un requisito essenziale per usufruire del beneficio degli assegni al nucleo familiare.

La Corte, confermando la pronuncia del tribunale, afferma che il nucleo familiare, come individuato dalla L. 13.5.1988, n. 153 sull'assegno per il nucleo familiare, presuppone solo che l'interessato provveda al mantenimento della prole.

La motivazione fa perno principalmente sul rinvio, contenuto nella succitata legge, per quanto in essa non previsto, alle norme sul testo unico per gli assegni familiari e richiama, pertanto, il concetto della "vivenza a carico" ed i relativi criteri applicativi. La convivenza non è quindi elemento essenziale per il beneficio, ma da essa deriva una presunzione dello stato di bisogno rappresentato dalla vivenza a carico; in mancanza, la vivenza a carico può essere fornita con altri elementi di prova.

L'Ufficio, richiamando le motivazioni della Corte, ha ritenuto opportuno solo sottolineare, sotto il profilo giuridico, che l'interpretazione restrittiva dell'INPS non trova un riferimento letterale nella L. n. 153/1988, che non indica se il nucleo familiare sia quello anagrafico o possa essere considerato in modo variabile, comprendendo persone non conviventi con il lavoratore, ma per il quale lo stesso provvede al mantenimento come in precedenza ammesso per gli assegni familiari.

Sotto il profilo del merito, ha rilevato che l'assegno per il nucleo familiare è un istituto volto a tutelare situazioni di bisogno; pareva pertanto iniquo discriminare la posizione della figlia non convivente con il padre, che non solo è tenuto alla sua educazione ed al suo mantenimento (art. 261 c.c.), ma che effettivamente adempie tale obbligo.

All'istituto è stato chiesto se, alla luce dell'autorevole pronuncia succitata, ritenesse di dover rivedere la propria interpretazione restrittiva cosicché il cittadino, che si trova nella stessa situazione del ricorrente, non debba essere costretto ad adire le vie legali per ottenere la concessione degli assegni per il nucleo familiare.

L'Istituto ha fornito i seguenti chiarimenti: "La legge 153/88, istitutiva dell'Assegno per il Nucleo Familiare, individua il nucleo familiare quale unico destinatario della prestazione.

L'Istituto, nella determinazione del nucleo familiare non legittimamente costituito con il matrimonio, ha adottato finora il criterio della convivenza fra i componenti quale garanzia dell'esistenza del nucleo familiare medesimo, dando disposizioni in tal senso alle proprie Sedi (circ. n. 48 del 19.2.1992).

La scelta di tale criterio muove sia dall'art. 317 bis c.c., che stabilisce che la patria potestà è esercitata dal genitore naturale che convive con i figli e, quindi, è intorno a questo che si costituisce il nucleo, sia dall'art. 211 della L. 151/75 che, nel disciplinare i casi di separazione e divorzio individua, come nucleo meritevole di tutela, quello costituitosi attorno al genitore affidatario, riconoscendo a tale genitore il diritto a percepire la prestazione familiare sia a proprio titolo che in virtù del rapporto di lavoro dell'altro coniuge.

Alla luce di tale criterio, il genitore naturale richiedente non può essere autorizzato a percepire l'assegno per il nucleo familiare se il figlio è compreso nel nucleo dell'altro genitore, in quanto non costituisce nucleo familiare con quel figlio, e pertanto, nel caso in cui il figlio naturale viva con il genitore non provvisto di una posizione previdenziale che dia titolo alla prestazione, risulta privo di tutela in materia di assegno familiare.

Peraltro, l'Istituto è a conoscenza del fatto che la giurisprudenza si sta evolvendo in senso sfavorevole ad una tale applicazione della norma: secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, infatti, il requisito della convivenza non è richiesto dalla L. 153/88 istitutiva dell'ANF.

Il criterio della Corte, però, non può essere accolto dall'Istituto, perché la scelta di riconoscere il diritto a percepire l'ANF al genitore naturale non convivente potrebbe creare ambiguità nella individuazione del nucleo e del relativo reddito da

prendere a riferimento, in quanto la prestazione verrebbe riconosciuta sulla base della composizione e del reddito del nucleo familiare del genitore naturale richiedente, che può aver ricostituito un proprio nucleo del tutto avulso da quello per il quale si richiede la prestazione.

Tale soluzione, inoltre, creerebbe una disparità di trattamento rispetto ai nuclei formati a seguito di separazione legale o divorzio, per i quali il citato art. 211 riconosce il diritto all'ANF al solo coniuge affidatario, attorno al quale si è ricostituito il nucleo.

L'Istituto reputa pertanto opportuna una modifica del criterio vigente, ma è orientato a proporre quale possibile soluzione l'estensione della disciplina del citato art. 211 anche ai nuclei formati dal genitore naturale convivente con i figli, riconoscendo al genitore naturale convivente che non lavori il diritto a percepire in virtù del rapporto di lavoro dell'altro genitore, convivente o meno.

In considerazione della rilevanza sociale della questione, il Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee sta analizzando la materia nei diversi aspetti al fine di valutare l'opportunità di una eventuale proposta di modifica dell'attuale normativa nel senso sopra prospettato".

Concludo il quadro delle questioni di portata generale di cui è stato investito l'Ufficio nel 2001, accennando alle istanze inerenti alle **cartelle esattoriali riguardanti crediti contributivi** dovuti a tutto il 31.12.1999 **da parte di lavoratori autonomi**. Alcuni cittadini si sono, infatti, rivolti all'Ufficio nel corso del 2001 per ottenere assistenza al fine di contestare i crediti vantati dall'INPS nei loro confronti, notificati tramite cartelle esattoriali.

In questi casi l'Ufficio ha dovuto chiarire che, in carenza di documentazione attestante l'insussistenza oggettiva del credito iscritto al ruolo, l'opposizione alla richiesta doveva essere effettuata tramite ricorso al giudice del lavoro, seguendo il rito indicato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile, entro quaranta

giorni dalla notifica della cartella esattoriale. A tal fine, è stato consigliato di rivolgersi ad un patronato, poiché l'intervento dell'Ufficio poteva solo limitarsi alla richiesta di eventuali precisazioni circa l'indebito contestato.

Tale intervento, oltretutto, non avrebbe assolutamente interrotto i termini per la presentazione del ricorso.

Solo in un caso l'Ufficio ha ritenuto opportuno dare seguito all'istanza, in quanto sussistevano gli estremi per invocare l'applicazione dell'istituto dell'autotutela.

Alla signora C. era pervenuta una cartella esattoriale intestata al marito, iscritto alla gestione generale artigiani e deceduto nel 1992, con la quale era richiesto il pagamento di contributi IVS, relativi all'anno 1990, a percentuale sul reddito eccedenti il minimale e delle relative somme aggiuntive, per un importo complessivo pari a lire 492.912.

L'Ufficio, esaminata la documentazione, ha accertato che tale omissione contributiva era già stata segnalata alla signora C. con nota del 21.2.1998 e che la stessa aveva tempestivamente inviato all'INPS la certificazione atta a dimostrare di avere già integralmente pagato la cifra richiesta.

Dopo l'improvvisa morte del marito, in sede d'istruttoria della pensione di reversibilità, l'INPS aveva, infatti, accertato alcune carenze contributive che la signora C. aveva provveduto a sanare pagando gli importi richiesti e quantificati dall'INPS.

Un'ulteriore comunicazione di accertamento del debito contributivo di lire 492.912 era stata trasmessa dall'INPS nel luglio 2000.

Di nuovo l'interessata si era fatta parte diligente ed aveva subito inviato all'INPS la documentazione attestante l'inesistenza dell'indebito.

Recatasi di persona, aveva anche ottenuto assicurazioni circa l'avvenuta definitiva regolarizzazione della posizione previdenziale del marito.